

**Ordinanza n. 42 del 13 settembre 2017**

Oggetto: **Divieto di accesso alla diga foranea e della via Marinai D'Italia del porto di Viareggio dal giorno 13 settembre 2017 al giorno 18 settembre 2017 e comunque sino al termine delle operazioni di rimozione sabbia.**

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'accordo sottoscritto con la Capitaneria di Porto di Viareggio in cui sono individuati gli ambiti di competenza tra le due amministrazioni competenti nell'ambito portuale, per l'esercizio delle funzioni gestionali del Porto di Viareggio.
- Considerato che in tale documento è attribuita all'Autorità portuale regionale la competenza per disporre la disciplina della viabilità e della circolazione veicolare nell'ambito portuale.
- Che a causa delle condizioni meteo avverse si è formato un deposito di sabbia in via Marinai d'Italia tale da creare pericolo per la circolazione veicolare;
- che è necessario pertanto adottare opportune misure provvisorie della messa in sicurezza nella zona attraverso la rimozione della sabbia;
- che la Sea Ambiente provvederà a rimuovere il materiale depositato nell'area in modo da rendere fruibile via Marinai d'Italia;
- che fino alla completa rimozione della sabbia la strada in oggetto non presenta le condizioni di sicurezza per il traffico;

VISTO:

- l'art. 105 del D.Lgs. 112/98 inerente il trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo;
- la Legge R.T. 28 maggio 2012 n. 23 e s.m.i. istitutiva dell'Autorità Portuale Regionale;
- l'articolo 30 ed articolo 81 del Codice della Navigazione;
- l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- l'articolo 1174 2° comma del Codice della Navigazione:

ORDINA

- 1) **l'interdizione dell'accesso ai veicoli e persone presso via Marinai D'Italia a partire dalle ore 12:00 del giorno 13 settembre 2017 sino alle ore 18 del giorno 18 settembre 2017 e comunque sino al termine delle operazioni di rimozione della sabbia depositata lungo la sede stradale, effettuate dalla Sea Ambiente Spa.**

AVVISA

- a) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti la disciplina della sosta come in precedenza disposto, è soggetto, ai sensi dell'articolo 1174, 2° comma del Codice della Navigazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 a euro 309,00, ferma restando la rimozione coatta per i veicoli presenti nelle zone in cui viene disposto il divieto di sosta permanente eccetto gli autorizzati.
- b) L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale.

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Autorità portuale regionale;
- 2) L'invio della presente Ordinanza tramite PEC alle seguenti Autorità di Polizia:
 - Capitaneria di Porto di Viareggio - cp-viareggio@pec.mit.gov.it
 - Compagnia Carabinieri di Viareggio; tlu20471@pec.carabinieri.it
 - Commissariato P.S. Viareggio comm.viareggio.lu@pecps.poliziadistato.it
 - Guardia di Finanza di Viareggio - lu1120000p@pec.gdf.it
 - Comando Polizia Municipale di Viareggio - comune.viareggio@postacert.toscana.it

Il Segretario Generale (Ing. Fabrizio Morelli)